



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 28/07/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato, in sintesi, di essere titolare di cinque buoni fruttiferi ordinari della serie "Q/P"; di aver chiesto all'intermediario resistente la liquidazione di detti titoli; di non ritenere soddisfacenti gli importi calcolati dall'intermediario, essendo inferiori a quanto previsto dai timbri apposti e dalla tabella riprodotta sul retro dei medesimi, su cui si è formato il legittimo affidamento dell'intestatario; che infatti i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono per il periodo dal 21° al 30° anno, sicché per detto periodo devono trovare applicazione le condizioni originariamente previste sul retro dei buoni; che, per effetto di quanto sopra, residua a proprio favore una differenza ammontante ad Euro 3.999,24.

La parte ricorrente ha proposto reclamo in data 19.04.2021 nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro sostanzialmente negativo; domanda quindi a questo Collegio il riconoscimento del proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari stampigliati sul retro dei titoli, riferendosi all'intero trentennio di fruttuosità dei medesimi.

Nelle controdeduzioni al ricorso, presentate in data 31.05.2021, l'intermediario resistente ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso, per essere la domanda quivi formulata sottratta alla competenza *ratione temporis* del Collegio, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle "operazioni e ai comportamenti" verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; ha altresì eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, essendo la controversia esclusa dalla competenza *ratione materiae* dell'ABF; ha al



riguardo osservato che la materia del risparmio postale sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale. Nel merito ha replicato in sintesi quanto segue: che il D.M. del Tesoro 13.06.1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 28.06.1986) ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie di buoni fruttiferi distinta con la lettera “Q”; che detto decreto prevede che sui moduli dei buoni della serie “P” venga apposto, oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei “nuovi tassi”, vale a dire dei tassi della nuova serie Q; che ai sensi dell’art. 5 del citato D.M., con l’apposizione dei suddetti timbri i moduli dei buoni della serie “P” sono giuridicamente “a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]”; che alla scadenza dei buoni è stato offerto esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. ed indicato nelle tabelle allegate al medesimo; che in particolare è stato riconosciuto a parte ricorrente l’importo calcolato ai tassi indicati dal D.M. 1986 sino al 20° anno con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull’importo maturato al termine del 20° anno; che il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all’ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione interessi calcolati con riferimento a due serie diverse; che non è qui applicabile quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13979/2007, posto che nel caso di specie l’intermediario resistente non ha commesso alcun errore, avendo correttamente apposto sui buoni i timbri previsti dalla normativa; che, come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 3963/2019, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di trasparenza; che l’appartenenza dei buoni alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione dei medesimi.

Parte resistente domanda quindi al Collegio di dichiarare, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perché concernente materia sottratta all’ambito di competenza dell’ABF, nonché l’irricevibilità dello stesso perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con note di replica presentate in data 2.06.2021, parte ricorrente ha contestato tutto quanto dedotto dall’intermediario resistente, rinviando a quanto dalla medesima affermato in sede di ricorso.

DIRITTO

Per consolidato orientamento dei Collegi, in linea con le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5673, 5674, 5675 e 5676 del 2013, non meritano accoglimento le eccezioni preliminari.

Va respinta l’eccezione di incompetenza dell’ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza la data di sottoscrizione dei buoni: il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso, il momento di costituzione del rapporto o eventuali vizi genetici dei titoli, quanto l’interpretazione dei termini e delle condizioni riportati su di essi e i diritti del cliente dai medesimi derivanti, in termini di rendimenti maturati (il tema controverso riguarda, invero, il momento della “ricognizione degli effetti” del contratto).

Va respinta anche l’eccezione di incompetenza per materia, posto che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell’ambito della competenza dell’ABF. Si consideri ad esempio il D.P.R. 14.03.2001, n. 144, “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”, il cui art. 1 prevede che “Ai fini del presente decreto si intendono per [...] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti” ed il cui art. 2 specifica che “Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’articolo



11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale”. La competenza dell’ABF è di immediata evidenza ponendo in relazione tali norme con quanto disposto dall’art. 1, comma 1 della Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 *bis* del Testo Unico Bancario, nonché dall’art.1 delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”.

Quanto al merito, i titoli in questione sono prodotti in copia, fronte e retro, da parte ricorrente (in allegato al ricorso); dal relativo esame emerge che quest’ultima ne è cointestataria, con altri soggetti, con “pari facoltà di rimborso”.

I buoni n. xxx.148 e xxx.150, ciascuno del valore di Lire 100.000, sono stati emessi in data 27.09.1986; i buoni n. xxx.252, xxx.253 e xxx.166, i primi due del valore di Lire 100.000 e l’ultimo di Lire 500.000, in data 20.01.1987. La loro emissione è dunque posteriore all’entrata in vigore del D.M. del Tesoro 13.06.1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28.06.1986), il quale ha istituito, con effetto dal 1° luglio 1986, “una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera «Q»” (art. 4); ha previsto che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria (...) i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986”, stabilendo che “per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” (art. 5); ed ha disposto che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (...) maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»” (art. 6).

Nel caso di specie per tutti i buoni è stato utilizzato un modulo relativo alla precedente serie “P”. Sul fronte dei medesimi è stata poi apposta la dicitura «Serie Q/P»; sul retro è stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre non è stata variata, né annullata, né modificata l’originaria dicitura relativa all’interesse da applicare nel periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno. Per tale lasso temporale l’unico riferimento al rendimento del titolo rimane dunque quello originario.

Facendo propri i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13979/2007), con decisione n. 5674/2013 il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha sottolineato che “se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono»” (tali considerazioni sono ribadite, *ex multis*, da ABF, Coll. Roma n. 2233/2019; ABF, Coll. Torino n. 25045/2018; ABF, Coll. Milano n. 20894/2018; ABF, Coll. Napoli n. 10048/2018). Con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, dunque, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore del titolo si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (v. ABF, Coll. Torino nn. 4868/2017 e 4876/2017; v. anche ABF, Coll. Roma n. 3409/2018 e 8049/2018; ABF, Coll. Bologna n. 9754/2018; ABF, Coll. Milano n. 25256/2018 e 21262/2019; ABF, Coll. Napoli n. 249/2019 e 2854/2019; ABF, Coll. Palermo n. 14703/2019). Ciò anche in ragione del legittimo affidamento che si ingenera nel cliente circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, affidamento meritevole di tutela anche dal punto di vista costituzionale atteso quanto stabilito in particolare dall’art. 47, comma 1, Cost. (come di recente ribadito da Cass. [ord.] n. 21543/2018).



Tale compatta posizione ha da ultimo trovato piena conferma in un'ulteriore decisione (n. 6142 del 3.04.2020) assunta dal Collegio di Coordinamento, sollecitato a pronunciarsi alla luce di una più recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (la n. 3963/2019) onde valutare se la stessa imponesse una revisione dei sopra richiamati principi. Come chiarito dal citato Collegio, invero, "la recente pronuncia delle SS.UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione 13797/2007, le SS.UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, «la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto», specificando che siffatta modificazione trova «ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto *ab externo* secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.». Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 – che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo".

D'altronde, la circostanza che lo stesso sopra richiamato art. 5 del D.M. 13.06.1986 si sia fatto carico di "imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti" non fa che dimostrare, secondo il medesimo Collegio di Coordinamento, "come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto dei decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020)". Né rileva, essendo la determinazione dei rendimenti dei buoni attratta alla sfera del rapporto negoziale, che "nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo «ibrido»" (v. ancora Coll. coord., n. 6142/2020).

Di qui il principio di diritto enucleato dallo stesso Collegio: "nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Alla luce di tale principio va dunque deciso il caso di specie in cui, come premesso, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione dei buoni e l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto (che pure specifica nell'apposita tabella il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 30° anno), non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (difettando la parte relativa al periodo successivo al 21° anno).

Va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, fatta salva l'applicazione della ritenuta fiscale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA